

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DI FRONTIERA E POSTALE**

Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera

N.300/C/227729/12/207/1 ^ Div. Roma, 10 maggio 1999

OGGETTO: Decreto Legislativo concernente le disposizioni correttive al Testo Unico sull'immigrazione.

Art. 8.

Disposizioni relative alle procedure di regolarizzazione.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI ZONA POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

E, P.C.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

Il Decreto Legislativo del 13 aprile 1999 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 27 aprile 1999 recante "Disposizioni correttive al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 6 anno 1998, n. 40", all'art. 8, ha modificato la rubrica dell'art. 49 del T.U. con l'introduzione di disposizioni transitorie, inserendo dopo il comma 1 un successivo comma 1 bis con il quale viene prevista la possibilità di regolarizzazione a favore degli stranieri, già presenti in Italia alla data del 27 marzo 1998 in possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. del 16 ottobre 1998, che abbiano presentato le relative domande entro il 15 dicembre 1998.

Il predetto provvedimento normativo entrerà in vigore il prossimo 12 maggio, al termine dell'ordinaria "vacatio legis".

Alla luce di queste nuove disposizioni, che consentono la possibilità di rilasciare i permessi di soggiorno, non solo ad un numero limitato di stranieri, così come stabiliva il citato D.P.C.M. del 16 ottobre, ma a tutti gli extracomunitari in

possesso dei prescritti requisiti, si determina l'opportunità di riconsiderare alcuni criteri valutativi dei requisiti predetti, fornendo ulteriori chiarimenti ad integrazione e parziale modifica delle direttive già precedentemente emanate.

Si ritiene, peraltro, che un'eventuale revisione delle pratiche inerenti la regolarizzazione non determinerà eccessivi disagi agli Uffici periferici, in quanto l'iter procedurale delle stesse non risulta ancora completato, non essendo stato rilasciato, finora, alcun permesso di soggiorno ed anche tenuto conto del limitato numero di provvedimenti di rigetto effettuati dagli Uffici Stranieri delle Questure su tutto il territorio nazionale.

Infatti, prima di procedere alla convocazione dello straniero, al fine di comunicargli l'esito dell'istanza di regolarizzazione, qualora la Questura abbia ritenuto non accoglibile l'istanza prodotta, sulla base delle precedenti direttive pur non avendo adottato un formale provvedimento di diniego, potrà essere riesaminata la documentazione prodotta in base alle nuove disposizioni di seguito evidenziate.

Nel caso dei limitati provvedimenti di rigetto già notificati, si potrà provvedere, su istanza motivata degli interessati, ad un riesame, revocando di conseguenza i provvedimenti adottati e non conformi agli attuali orientamenti.

In via preliminare, corre l'obbligo di sottolineare ancora una volta la necessità che venga sempre verificata, anche all'atto della presentazione della domanda di regolarizzazione, l'identità dei richiedenti mediante esibizione del passaporto o altro documento equipollente, idoneo ad attestare la nazionalità e le generalità dell'interessato mentre, in particolare, per le sottototate questioni si specifica.

Documentazione comprovante la presenza in Italia prima del 27.3.1998.

Sono state da più parti rappresentate difficoltà di esibire quale prova della presenza in Italia la documentazione proveniente da organismi umanitari ed assistenziali. A tale riguardo, nel confermare che il possesso di una semplice tessera di iscrizione a sindacati o ad associazioni non può costituire prova se non corredato da ulteriore documentazione recante data anteriore al 27 marzo 1998, (quale ad esempio l'iscrizione in registri progressivi o la ricevuta della istanza avanzata dallo straniero oppure altro documento da cui si deduca che lo straniero ha usufruito di prestazioni sociali, sanitarie, assistenziali, legali etc.) si ritiene che qualora non possa essere esibita quest'ultima documentazione, potrà essere considerata, quale certificazione integrativa, una apposita dichiarazione sottoscritta dai responsabili provinciali delle organizzazioni sindacali o delle associazioni appositamente e preventivamente designati e formalmente comunicati alle Questure dalle medesime, con la quale si certifica che la tessera di iscrizione o altra documentazione simile in possesso dello straniero è stata effettivamente rilasciata alla data in essa indicata.

Si precisa, inoltre, che può essere ritenuta valida quale prova della presenza anche la corrispondenza ricevuta in Italia dallo straniero, recante timbratura delle Poste Italiane con data certa anteriore al 27 marzo 1998.

In ogni caso potranno essere sempre disposti mirati accertamenti tendenti a verificare che lo straniero abbia effettivamente alloggiato presso l'indirizzo indicato nella predetta corrispondenza.

Sistemazione alloggiativa

Oltre alla documentazione indicata nella circolare p.n. del 30 ottobre 1998, potrà essere accolta anche la sola dichiarazione di colui che offre la disponibilità dell'alloggio, fermi restando gli obblighi di comunicazione, previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 286/98 e dall'art. 12 della legge 191/78, adempimento che dovrà essere eseguito al più tardi entro la data di ritiro del permesso di soggiorno.

Lavoro autonomo

Si è dell'avviso che, ove lo straniero non sia in grado di dimostrare la disponibilità di un reddito annuo consolidato o di mezzi economici pari all'importo dell'assegno sociale, le istanze, complete degli altri requisiti, potranno comunque essere ricevute e la documentazione attestante la disponibilità economica potrà essere esibita all'atto del primo rinnovo. Pertanto, il relativo permesso di soggiorno iniziale non potrà avere durata massima superiore ad un anno.

Presentazione di domande incomplete

Nel caso in cui alla data fissata all'atto della prenotazione, venga esibita una documentazione incompleta potrà essere fissato un nuovo appuntamento, entro il termine ultimo delle prenotazioni già programmate da ciascuna Questura e, comunque, non oltre il 20 ottobre p.v., al fine di consentire il perfezionamento della pratica.

Allontanamento temporaneo dal territorio nazionale

Sono state più volte avanzate richieste da cittadini extracomunitari, in attesa di conoscere gli esiti della propria domanda di regolarizzazione, di allontanarsi dal territorio nazionale per recarsi nel Paese di provenienza, per motivi, per lo più di natura familiare.

In casi particolarmente gravi e debitamente documentati e valutati con particolare attenzione, (es. decesso o imminente pericolo di vita di uno stretto congiunto etc.) potrà essere consentito allo straniero richiedente la regolarizzazione l'allontanamento dal territorio nazionale per un periodo di tempo limitato, finalizzato al reingresso.

In tali casi i Sigg. Questori vorranno inviare le singole istanze a questo Dipartimento – Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera con allegata la documentazione da cui risultino i gravi motivi, la frontiera d'uscita e di successivo reingresso, la durata della permanenza nel Paese estero, nonché, ove possibile, l'indicazione in merito al possesso o meno dei requisiti previsti dal D.P.C.M. in oggetto.

Successivamente questo Dipartimento fornirà le proprie determinazioni agli Uffici di frontiera interessati ed alla Questura richiedente.

Competenza territoriale

Nel caso di stranieri che abbiano effettuato la prenotazione presso la Questura di una Provincia diversa da quella ove è domiciliato il datore di lavoro si ribadisce, come già chiarito in precedenti comunicazioni, che la verifica del contratto può essere effettuata dalle Sezioni circoscrizionali o decentrate dagli Uffici Provinciali del Lavoro competenti in riferimento alla domiciliazione dell'azienda, mentre la Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno non potrà che essere quella riferita al domicilio indicato nell'istanza che potrà essere istruita previa esibizione del contratto.

Qualora non ci sia più corrispondenza tra la Provincia dove lo straniero dimostra di abitare e la Questura che ha effettuato la prenotazione, si reputa che quest'ultima debba invitare lo straniero a proseguire l'iter di regolarizzazione presso la Questura luogo di domicilio, competente al rilascio del permesso di soggiorno, provvedendo tempestivamente a notificare quell'Ufficio della circostanza.

Modalità di rilascio e durata dei permessi di soggiorno

Il rilascio dei permessi di soggiorno, che si effettuerà a partire dal 12 maggio p.v., dovrà avvenire attraverso la convocazione degli stranieri richiedenti, secondo un criterio temporale basato sulla data di presentazione della domanda, da attuare attraverso i mezzi più efficaci e ritenuti più appropriati secondo le differenti realtà provinciali (comunicati stampa, affissione di elenchi presso le Questure, convocazione "ad personam" etc.).

A tale scopo gli Uffici Stranieri dovranno prevedere l'attivazione di sportelli differenziati e, se il caso, decentrati: per il rilascio dei permessi di soggiorno e per l'istruttoria delle istanze ancora pendenti, secondo le prenotazioni già fissate.

Si raccomanda all'attenzione delle SS.LL. la necessità che tale attività informativa ed organizzativa venga realizzata nel modo più efficace possibile.

La durata dei permessi di soggiorno per lavoro dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore (art. 5, comma 3, Decreto Legislativo 286/98). Di conseguenza i permessi di soggiorno rilasciati per lavoro subordinato a tempo indeterminato e lavoro autonomo avranno la

durata biennale, ad eccezione di quelli per lavoro autonomo rilasciati senza la verifica della disponibilità economica, per i quali la durata è annuale. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato la durata del soggiorno sarà commisurata a quella del contratto; relativamente al lavoro stagionale, oltre al citato art. 5 comma 3, si richiama quanto previsto dall'art. 24 del citato Decreto legislativo 286/98.

E' stato, inoltre, segnalato che molti datori di lavoro pur avendo assunto un formale impegno sottoscrivendo contratti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, successivamente, anche a causa del protrarsi delle procedure di regolarizzazione, hanno revocato la propria offerta di lavoro.

Di conseguenza, alcuni stranieri, che all'atto della presentazione della documentazione erano in possesso di tutti i requisiti previsti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno, risultano essere, di fatto, privi della formale offerta di lavoro.

Al riguardo si ritiene, però, che tali istanze non debbano essere parificate a quelle prive, fin dall'origine, del requisito del contratto del lavoro.

Conseguentemente per tali casi sarà possibile concedere un permesso di soggiorno per lavoro-attesa occupazione, della durata limitata ad un anno, periodo entro il quale lo straniero dovrà trovare un'altra occupazione, informando tempestivamente la Questura competente che provvederà a rinnovare il soggiorno secondo le modalità sopra richiamate.

Alla scadenza annuale, nel caso in cui lo straniero non sia in grado di dimostrare di svolgere attività lavorativa, il permesso di soggiorno non verrà rinnovato, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del Decreto legislativo 286/98.

Tanto premesso, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., affinché vengano segnalate eventuali emergenze o richieste di chiarimenti, anche al fine di ulteriori indicazioni di cui si fa riserva.

IL CAPO DELLA POLIZIA

/pa/2